

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

#### UNDICESIMA LEGISLATURA

#### SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

### Progetto di legge n. 25 relativo a:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 'NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

#### PROGETTO DI LEGGE N. 25

di iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Centenaro, Dolfin, Formaggio, Michieletto, Polato, Razzolini, Soranzo, Speranzon e Vianello

Licenziato il 4 febbraio 2021 nella seduta n. 9 con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	42	42		
Maggioranza richiesta	22			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Silvia RIZZOTTO

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA"

Relatore il Consigliere RIZZOTTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica due disposizioni della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" ed in particolare il comma 7, dell'articolo 4 e il comma 5 dell'articolo 23 che prevedono la decadenza della licenza di taxi acqueo e di quella relativa all'attività di gondoliere.

In particolare, l'articolo 4, comma 7, relativo ai taxi acquei prevede che "la licenza decade al compimento del sessantesimo anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del sessantasettesimo anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio" mentre l'articolo 23, comma 5, relativo all'attività dei gondolieri prevede che "Il titolare decade dalla licenza al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e può rinnovarla fino al compimento del settantesimo anno previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.". A prescindere della diversità nell'ambito della medesima legge regionale della portata di due disposizioni, incidenti entrambe sulla validità della licenza, le stesse evidenziano una palese disparità di trattamento rispetto all'attività riferita al servizio di taxi terrestre disciplinato dalla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, che non prevede alcun limite di età prefissato ai fini della decadenza della licenza.

Poiché la licenza è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, le limitazioni di cui alle predette disposizioni della legge regionale 63/1993, determinano un ingiusto danno economico e una palese disparità rispetto a coloro che esercitano l'attività di servizio di taxi terrestre.

Si ritiene, pertanto, alla luce delle suddette considerazioni che i limiti di età posti dalle predette norme vadano eliminati al fine di adeguare la disciplina alle altre categorie che effettuano attività di servizio di trasporto pubblico non di linea per via di terra. Per tale motivo con la presente proposta si propone, all'articolo 1, di abrogare il comma 7, dell'articolo 4 e, all'articolo 2, di abrogare il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 63/1993, fermo restando che, anche in assenza di una espressa previsione, la normativa relativa all'accertamento dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio di taxi acqueo e di gondoliere continua ad essere effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio, nel rispetto delle vigenti normative.

L'articolo 3 contiene disposizioni transitorie e attuative, prevedendo, al comma 2, che le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applichino anche ai procedimenti in corso e, al comma 2, l'adeguamento, da parte di comuni e province dei rispettivi regolamenti alle disposizioni dettate dalla presente legge.

L'articolo 4 attesta la clausola di neutralità finanziaria: come confermato dalla scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla Direzione infrastrutture e trasporti, infatti, l'applicazione del provvedimento è priva di

effetti finanziari e non presenta dunque ripercussioni finanziarie sul bilancio regionale.

Acquisiti i pareri favorevoli della Prima Commissione (seduta del 2 febbraio 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 gennaio 2021), e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione infrastrutture e trasporti della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta del 4 febbraio ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge n. 25 e lo ha approvato all'unanimità.

Presenti e rappresentati: il Presidente Rizzotto (con delega del Consigliere Boron) ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio e Soranzo (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Bozza (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto), Valdegamberi (Misto), Zanoni (Partito Democratico Veneto) e Guarda (Europa Verde).

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA"

- Art. 1 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".
- 1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è soppresso.
- Art. 2 Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".
- 1. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è soppresso.

### Art. 3 - Disposizioni transitorie e attuative.

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso.
- 2. I comuni e le province adeguano alle disposizioni della presente legge i rispettivi regolamenti; in mancanza del predetto adeguamento prevalgono, comunque, le disposizioni recate dalla presente legge di modifica degli articoli 4 e 23 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

#### Art. 4 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 5 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre	
1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in	ì
materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazion	ne
interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre	•
1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in	ì
materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazion	ne
interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".	3
Art. 3 - Disposizioni transitorie e attuative	3
Art. 4 - Invarianza della spesa	3
Art. 5 - Entrata in vigore	